



Comune di **MARLIANA**
(Provincia di Pistoia)

COPIA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 40 DEL 19.12.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **14:36** in sessione **ordinaria**, in Videoconferenza, come previsto dal Decreto Sindacale n. 15 del 13.11.2020, convocata con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere	Stato	Nominativo Consigliere	Stato
TRAVERSARI MARCO	P	MARTIGNOLI LEONARDO	P
CHELUCCI MARCO	P	DOLFI EMANUELE	P
BALDI IACOPO	P	GONFIANTINI PIERA	P
BIZZARRI CHIARA	P	BANDINI VALERIO	P
BALDECCHI ROBERTO	P	PICCIONE GAETANO	P
COSTENARO RUBENS	P	INNOCENTI FRANCESCO	P
CANIGIANI MARTINA	P		

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. **TRAVERSARI MARCO** nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale, **AQUINO VERA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri:
MARTIGNOLI LEONARDO
BIZZARRI CHIARA
BANDINI VALERIO

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 15.04.2020 e n. 5 del 15.04.2020 con le quali sono stati approvati rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2020- 2022 ed il Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 72 del 14.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020;

CONSIDERATO che, nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla l. 212/2000 in materia di informazione al contribuente ed all'utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti;

CONSIDERATO altresì che tanto maggiori sono le fonti di informazione qualificate su adempimenti, agevolazioni, esenzioni, termini di pagamento, dilazioni fornite dall'ente, maggiore è la capacità del cittadino di svolgere correttamente e nei tempi corretti le proprie obbligazioni tributarie e non tributarie;

CONSIDERATO inoltre che, è necessario ed opportuno porre in essere ogni soluzione gestionale ed applicativa che consenta di massimizzare la capacità di riscossione delle entrate proprie di natura tributaria e non tributarie;

RILEVATO che il presente regolamento, prende atto dei principi comuni a diverse forme di imposizione e disciplina le caratteristiche gestionali generali applicabili a tutte le entrate di natura tributaria ed a tutte le entrate di natura non tributaria, per quanto riguarda modalità di pagamento, di accertamento e riscossione coattiva;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione di un nuovo regolamento, considerato che la legge di Bilancio 2020 Legge 160/2019 ha profondamente modificato le norme riguardanti la riscossione coattiva, ma il vigente Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera Consiglio Comunale n. 69 del 28.11.1998 e da ultimo modificato con deliberazione n. 7 del 23.03.2003 non può essere abrogato o modificato, in quanto le disposizioni in esso contenute regolano tutti gli atti ancora pendenti, come i provvedimenti di rateizzazione relative alle ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2019, ed ancora in corso;

VISTO lo schema del "Regolamento generale delle Entrate", il quale si compone di n. 18 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione (All.1);

RILEVATO altresì che la disciplina applicativa dei singoli tributi e delle singole entrate non tributarie resta dettata dai rispettivi regolamenti applicativi per quanto non disciplinato dal presente regolamento;

RILEVATO infine che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale affinché il MEF ne curi la successiva pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it. L'efficacia delle delibera decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico che deve avvenire entro il 28 Ottobre affinché possa essere applicabile dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15-bis del D.L. 30 Aprile 2019 nr. 34 convertito dalla Legge 28 Giugno 2019 nr. 58;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto T.U. il prescritto parere da parte del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che sarà acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con n. 13 voti favorevoli su n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento per la disciplina generale delle entrate” di cui all’allegato “1” composto da nr. 18 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DEMANDARE** all’Ufficio Tributi la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, nei termini e con modalità previste dalla normativa vigente;
3. **DI PRECISARE** che Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è la Rag. Marta Lombardi, Istruttore Direttivo Amministrativo, Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria;
4. **DI DICHIARARE** la delibera, cui si riferisce la proposta, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000, vista l’urgenza di provvedere in merito;
5. **DI DARE ATTO** che il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art.14, c. 7 del vigente Statuto Comunale ed ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000 nr. 388;
6. **DI DISPORRE** altresì la pubblicazione del presente Regolamento permanentemente, sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del presente atto.

COMUNE DI MARLIANA

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2020)

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Titolo II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 2 – Tipologia delle entrate comunali

Articolo 3 – Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 4 – Forma di gestione delle entrate

Titolo III – ATTIVITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 5 – Attività di verifica e controllo

Articolo 6 – Modalità di pagamento

Articolo 7 – Misura degli interessi

Articolo 8 – Dilazioni di pagamento

Articolo 9 – Importo minimo per versamenti e rimborsi

Articolo 10 – Importo minimo per accertamenti e riscossione coattiva

Articolo 11 – Disciplina delle compensazioni

Articolo 12 – Agevolazioni ed esenzioni

Titolo IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 13 - Autotutela

Articolo 14 - Ravvedimento

Articolo 15 - Accertamento con adesione

Articolo 16 – Diritto di interpello

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Sospensione e differimento dei termini

Articolo 18 – Entrata in vigore

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi a quanto previsto dal Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di potestà regolamentare dell'ente locale ed individuano le competenze e responsabilità di gestione delle entrate comunali in conformità al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allo Statuto comunale, e nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge previste per ciascuna specifica tipologia di entrata.

Titolo II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 2 – Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte le entrate che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
3. La gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata da apposito regolamento comunale.

Articolo 3 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate i funzionari ai quali siano affidate, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo o specifica disposizione regolamentare, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio a cui sono assegnati.
2. I soggetti di cui sopra curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie, di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e irrogazione di sanzioni, riscossione, rimborso, contenzioso, fra cui l'esercizio del potere di autotutela.
3. Ciascun funzionario è responsabile dell'attività di gestione dell'intero procedimento di riscossione, anche coattiva, delle entrate assegnate.

Articolo 4 – Forma di gestione delle entrate

1. Il Comune individua la forma di gestione per ogni singola entrata, anche cumulativamente per due o più tipologie di entrata, relativamente alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o da altra specifica normativa di riferimento per singola tipologia di entrata.
2. In caso d'affidamento a terzi della gestione dell'entrata, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione possono essere affidate anche disgiuntamente.
3. In caso di gestione affidata a terzi, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e dai regolamenti comunali per i funzionari o i dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate. Il funzionario o il dirigente responsabile della specifica entrata affidata vigila sull'osservanza del contratto di affidamento.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.
5. L'individuazione dei soggetti a cui affidare la gestione dell'entrata deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrattualistica pubblica.

Titolo III – ATTIVITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 5 – Attività di verifica, controllo e accertamento

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini o contribuenti in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.
2. La contestazione del debito avente natura non tributaria, ovvero il provvedimento di liquidazione o accertamento dell'obbligazione tributaria, deve essere effettuato per iscritto e notificato al debitore nelle forme di legge. Il provvedimento deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione del debito, nel rispetto delle disposizioni previste per la specifica tipologia di entrata.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante l'ausilio di soggetti terzi previamente individuati, ovvero nelle forme associative previste dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le indicazioni dettate dal Piano esecutivo di gestione.
4. I controlli sono effettuati sulla base di criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione, oppure con successiva deliberazione in cui si dà anche atto delle risorse opportunamente assegnate a ciascun funzionario per il raggiungimento dell'obiettivo.

Articolo 6 – Modalità di riscossione e pagamento

1. Le entrate sono riscosse nelle forme consentite dalla legge, fra cui l'utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento.
2. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dal Comune, mediante il Concessionario nazionale oppure mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Nel caso in cui l'Ente ricorra per la riscossione coattiva all'istituto della ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti verrà addebitato un costo aggiuntivo a titolo di rimborso spese amministrative la cui misura è stabilita con apposito atto deliberativo dalla Giunta Comunale, oltre interessi come da regolamento, rimborso delle spese di notifica e delle spese inerenti l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive nella misura prevista dalla tabella allegata al D.M. 21.11.2000 e ss.mm.ii.
5. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva qualsiasi sia la modalità di effettuazione della notificazione (a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 1, co 161, della Legge 244/2007, a mezzo della posta, con raccomandata con avviso di ricevimento "atti giudiziari", ai sensi dell'art. 14 della L. 890/1982, personalmente, tramite i messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali previsti dai commi 158,159 e 160 dell'art. 1 della legge 244/2007) L'ammontare delle ripetibili di notifica è determinato in misura forfettaria, a seconda delle modalità di invio dell'atto notificato, in base ai prezzi fissati da Poste Italiane spa per il recapito e la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sia essa ordinaria o atti giudiziari. Nel caso in cui la notificazione sia effettuata con i messi, si prende comunque a riferimento il costo della raccomandata postale con avviso di ricevimento "atti giudiziari".

Articolo 7 – Misura degli interessi

1. Il tasso di interesse da applicare sugli avvisi di accertamento tributari è pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale. Il medesimo tasso di interesse si applica anche in caso di rimborso delle maggiori somme versate dal contribuente a decorrere dalla data del versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 8 – Dilazioni di pagamento

1. Nei casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, per debiti di importo superiore ai 100,00 euro, potrà chiedere la rateizzazione del debito secondo i criteri descritti dal presente articolo. L'importo minimo del debito è da intendersi per singolo atto o accertamento.
2. La situazione di difficoltà dovrà essere dimostrata dal debitore mediante idonea autocertificazione che attesti tale condizione nel caso di persona fisica (con allegato ISEE familiare aggiornato); in caso di persona giuridica dovrà essere allegata un'attestazione rilasciata da un professionista incaricato circa la situazione di difficoltà dell'impresa.

3. Il funzionario responsabile dell'entrata, qualora valuti la sussistenza della temporanea difficoltà, potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente piano rateale:

- a) per debiti di importo compreso fra 100,01 e 3.000,00 euro, fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- b) per debiti di importo compreso fra 3.000,01 e 6.000,00 euro, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- c) per debiti di importo superiore fra 6.000,01 e 9.000,00 euro fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- d) per debiti di importo superiore ad euro 9.000,01 il debitore dovrà produrre idonea garanzia della durata della rateizzazione che non potrà essere superiore a 60 mesi. La garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata da un istituto bancario o assicurativo;

4. L'ammontare di ogni singola rata non può essere inferiore a 50,00 euro. La scadenza delle rate coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese previsto dalla rateizzazione.

5. Il debitore decade dal beneficio della rateizzazione nel caso in cui non versi due rate, anche non consecutive, nell'arco dell'intero periodo concesso per la rateizzazione. Il debito residuo, previo sollecito di pagamento, sarà riscosso dall'ente in un'unica soluzione. La decadenza dal beneficio della rateizzazione, preclude la concessione di ulteriori dilazioni di pagamento per debiti verso il Comune nell'arco di dodici mesi, anche se di diversa natura.

6. I criteri e le modalità di rateizzazione di cui al presente articolo, saranno applicati anche dai soggetti incaricati della riscossione coattiva, fatti salvi i maggiori oneri e costi della riscossione determinati secondo le norme vigenti.

Articolo 9 – Importo minimo per versamenti e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della L. 127/1997 è valutato di modica entità l'importo di cinque euro su base annua, con riferimento all'importo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate; pertanto non devono essere versate le somme al di sotto di tale limite in fase di autoliquidazione. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di ciascuna entrata disciplinate negli appositi regolamenti.

2. Il limite di cui al comma precedente è da ritenersi applicabile anche per gli importi rimborsabili dall'Ente.

Articolo 10 – Importo minimo per accertamenti e riscossione coattiva

1. Per determinare gli importi dei crediti tributari per i quali non si dà luogo ad accertamenti tributari ed agli atti della riscossione coattiva si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 129/1999.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il funzionario responsabile dell'entrata è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e degli atti della riscossione coattiva.

Articolo 11 – Disciplina delle compensazioni

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti delle entrate comunali purché abbiano la medesima natura.

2. Il contribuente che intenda avvalersi della compensazione deve presentare all'ufficio apposita comunicazione contenente i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) il debito di cui si chiede l'estinzione;
- c) il credito vantato;
- d) la ragione giustificativa del credito con allegazione delle ricevute di versamento;
- e) gli anni di riferimento.

3. Non sono ammessi in compensazione crediti riferiti ad annualità prescritte. È esclusa la compensazione con debiti a titolo di sanzione.

Articolo 12 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Eventuali agevolazioni o esenzioni dal pagamento di imposte, tasse, canoni o altre entrate non tributarie, sono disposte dagli organi competenti conformemente alle disposizioni di legge specifiche per singola entrata.

Titolo IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 13 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi e errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e deve essere comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formata in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, valutando l'economicità dell'azione confrontando il valore della pretesa tributaria oggetto di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente non considerati o negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 14 – Ravvedimento

1)E' introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto del ravvedimento operoso; per quanto non disciplinato nel presente capo, con particolare riferimento alle fattispecie di applicazione dell'istituto, ai termini, nonché agli effetti prodotti, si fa esplicito rinvio ai disposti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2)Con il ravvedimento l'autore della violazione ha facoltà di correggere spontaneamente errori od omissioni, incidenti o meno sulla determinazione del tributo.

3)L'istituto del ravvedimento è precluso qualora il Comune abbia provveduto a constatare formalmente la violazione, oppure abbia dato inizio ad accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento istruttorio nei confronti dell'autore della violazione o dei coobbligati in solido. E' da intendersi ricompresa nell'attività di accertamento istruttorio la richiesta di informazioni o documentazione formalmente inoltrata, relativamente ad elementi che determinano la soggettività passiva al tributo.

4)Il ravvedimento comporta la riduzione della sanzione nella misura prevista dalla legge; si perfeziona a seguito della regolarizzazione formale dell'errore o dell'omissione, del pagamento dell'eventuale tributo dovuto, della sanzione in misura ridotta, nonché degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, entro i termini stabiliti dalla legge. Il mancato ottemperamento nel termine anche di uno solo degli adempimenti indicati comporta la decadenza dal beneficio del ravvedimento.

5)Gli accessi, verifiche, ispezioni e quant'altro, limitati ad una o più annualità del tributo, non precludono il ravvedimento per le altre annualità del tributo medesimo.

6)Il pagamento agli effetti del ravvedimento viene normalmente effettuato con le stesse modalità di versamento del tributo; qualora il tributo debba essere versato a seguito di atto di liquidazione dell'ufficio competente o mediante iscrizione a ruolo, il ravvedimento si intende perfezionato a seguito della rimozione formale dell'errore o dell'omissione entro il termine prescritto, con il pagamento di eventuale tributo, delle sanzioni e degli interessi in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di liquidazione o della cartella esattoriale.

7)Il ravvedimento correttamente eseguito da parte dell'autore della violazione comporta l'esclusione di ogni altra attività Accertativa relativa alla medesima violazione.

8)Le eventuali modificazioni della normativa relativa all'istituto del ravvedimento, intervenute successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, che non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento.

Articolo 15- Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi desumibili dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora sia assolto l'intera obbligazione tributaria, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o se sopravviene la conoscenza di ulteriori elementi in base ai quali è possibile accertare nuova materia imponibile.
5. Il procedimento può essere attivato a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
6. Il procedimento attivato dall'ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione. La data di comparizione può essere concordata telefonicamente.
7. Il procedimento attivato dal contribuente prevede che egli, nel caso non abbia ricevuto l'invito di cui al comma precedente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine per l'impugnazione dell'atto, presenti istanza in carta libera indirizzata all'ufficio accertante, con l'indicazione, tra l'altro, di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente.
8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.
9. Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, l'ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale o da soggetto delegato con apposito atto) e dal funzionario responsabile del tributo. In tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni se dovute.
10. Qualora, per qualsiasi motivo, le parti non giungano ad un accordo, il funzionario responsabile redige verbale dell'esito negativo.
11. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto nelle forme consentite dalla legge.
12. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente come previsto dal precedente articolo 8, comma 3, di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma precedente. Sull'importo delle rate successive sono dovuti interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.
13. La definizione si perfeziona con il pagamento della somma interamente dovuta o della prima rata. Entro 10 giorni dal pagamento il contribuente fa pervenire all'ufficio l'attestazione del pagamento dell'intero importo o di quello della prima rata. L'ufficio rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento a lui destinata. Dal momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento emesso perde efficacia.

Articolo 16 – Interpello

1. Il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 ed 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. I contribuenti, o soggetti delegati, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie o norme regolamentari dell'ente, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. Il Comune risponde alle istanze nel termine di sessanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. In caso di adempimento avente scadenza

anticipata rispetto al termine di cui sopra, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

5. Se il Comune non risponde al contribuente nel termine previsto, vale il silenzio assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente. Nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

6. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza nel caso in cui il Comune abbia compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

7. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

8. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Sospensione e differimento dei termini

1. Nei limiti della potestà regolamentare del Comune e in caso di gravi necessità, possono essere sospesi o differiti i termini di scadenza del versamento delle entrate.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Il regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.



COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA



IL REVISORE

Oggetto: parere del Revisore sull'ipotesi di approvazione del regolamento per la disciplina generale delle Entrate. (TARI)


Il sottoscritto rag. Paolo Presi, Revisore dei conti del Comune di Marliana,

- ⇒ vista la bozza di delibera di consiglio con la quale viene previsto di approvare l'allegato regolamento per la disciplina generale delle Entrate;
- ⇒ preso atto che il regolamento generale delle entrate entra in vigore il primo di gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, ex art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388;
- ⇒ letto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima e i singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- ⇒ visti i decreti legislativi n. 156/158/159 del 24/09/2015 che hanno introdotto importanti modifiche normative rispettivamente alla materia degli interpelli e del contenzioso tributario nonché al sistema sanzionatorio e al sistema di riscossione;
- ⇒ vista inoltre la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) all'art. 1 commi da 792 a 815 che ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle imposte;
- ⇒ Visto l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate del Comune, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla legge 21 luglio 2000 n. 212 in materia di statuto del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale e costituito da n. 5 Titoli e n. 18 articoli,
- ⇒ visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'Ufficio ragioneria/tributi in data 15/12/2020

tutto ciò premesso

il sottoscritto **esprime parere favorevole alla proposta su indicata**, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina generale delle entrate del Comune.

Marliana, li 18 dicembre 2020

Il Revisore
Rag. Paolo Presi

PAOLO PRESI
Commerciante - Revisore Contabile



Comune di MARLIANA

(Provincia di Pistoia)

Ragioneria-Tributi-Sociale-Scuola-Segreteria-AffariGen-Personale

Proposta di deliberazione n. 123 del 14.12.2020

Allegato alla proposta di Deliberazione avente per oggetto:

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Il Sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l'art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

ESPRIME

IL PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in oggetto.

Addì, 15.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARTA LOMBARDI

Firmato da:
MARTA LOMBARDI
Codice fiscale: LMBNRT61C50G713J
Valido da: 12-11-2020 01:00:00 a: 13-11-2023 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 15-12-2020 13:54:57
Approvo il documento



Comune di MARLIANA

(Provincia di Pistoia)

Proposta di deliberazione n. 123 del 14.12.2020

AREA 1 Servizi Finanziari – Tributi – Aff. Generali – Serv. Sociali – Personale – P.I.

Allegato alla proposta di Deliberazione avente per oggetto:

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Il Sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, visto l'art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

ESPRIME

IL PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in oggetto.

Addì, 15.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marta Lombardi

Firmato da:
MARTA LOMBARDI
Codice fiscale: LMBMRT61C50G713J
Valido da: 12-11-2020 01:00:00 a: 15-11-2023 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NS CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 15-12-2020 14:00:08
Approvo il documento

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to TRAVERSARI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AQUINO VERA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000)

Addì, **12.01.2021**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BERTI NATASCIA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 12.01.2021 al 27.01.2021, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Addì, 12 GEN 2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BERTI NATASCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs.267/00:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BERTI NATASCIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 12.01.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
